AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n.n. 13/2010-35/2011 Reg.Decr. emesso il 27/04-03/06/2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con Decreto n. 113/13 emesso il 21/02-17/05/2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 17/04/2015 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno **VENEZIANO Rocco**, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953, la confisca, tra l'altro, del *"fabbricato in Casal di Principe, corso Italia nr.29 in catasto alla partita 1625 fg. 20 p.lla 167"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione n. 8 del 10/12/2015 ai nn. 35182 di Reg. Gen e 27192 di Reg. Part.) riguardante la confisca disposta nell'ambito del predetto procedimento ablativo n.n.82/1999-136/1999 R.G.M.P., in favore dell'Erario dello Stato, e contro VENEZIANO Rocco, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Casal di Principe (CE) al foglio 20, p.lla 167;

VISTA la nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, alla predetta nota, non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 6506 del 15/04/2016, acquisita al prot. ANBSC n. 20452 del 09/05/2016, con la quale il Comune di Casal di Principe (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato per *"finalità sociali e istituzionali, ivi compreso quelle previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture per l'edilizia sociale"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 23/06/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Casal di Principe (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Casal di Principe, per essere utilizzato *"per finalità sociali e istituzionali"*, ivi incluse quelle di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30/01/2015.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Casal di Principe, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n.n. 13/2010-35/2011 Reg.Decr. emesso il 27/04-03/06/2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con Decreto n. 113/13 emesso il 21/02-17/05/2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 17/04/2015 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno **VENEZIANO Rocco**, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953, la confisca, tra l'altro, del *"fabbricato in Casal di Principe, corso Italia nr.29 in catasto alla partita 1625 fg. 20 p.lla 167"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione n. 8 del 10/12/2015 ai nn. 35182 di Reg. Gen e 27192 di Reg. Part.) riguardante la confisca disposta nell'ambito del predetto procedimento ablativo n.n.82/1999-136/1999 R.G.M.P., in favore dell'Erario dello Stato, e contro VENEZIANO Rocco, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Casal di Principe (CE) al foglio 20, p.lla 167;

VISTA la nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, alla predetta nota, non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 6506 del 15/04/2016, acquisita al prot. ANBSC n. 20452 del 09/05/2016, con la quale il Comune di Casal di Principe (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato per *"finalità sociali e istituzionali, ivi compreso quelle previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture per l'edilizia sociale"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 23/06/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Casal di Principe (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Casal di Principe, per essere utilizzato *"per finalità sociali e istituzionali"*, ivi incluse quelle di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30/01/2015.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Casal di Principe, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

Copia ad uso trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n.n. 13/2010-35/2011 Reg.Decr. emesso il 27/04-03/06/2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con Decreto n. 113/13 emesso il 21/02-17/05/2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, definitivo a far data dal 17/04/2015 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno **VENEZIANO Rocco**, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953, la confisca, tra l'altro, del *"fabbricato in Casal di Principe, corso Italia nr.29 in catasto alla partita 1625 fg. 20 p.lla 167"*;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione n. 8 del 10/12/2015 ai nn. 35182 di Reg. Gen e 27192 di Reg. Part.) riguardante la confisca disposta nell'ambito del predetto procedimento ablativo n.n.82/1999-136/1999 R.G.M.P., in favore dell'Erario dello Stato, e contro VENEZIANO Rocco, nato a Casal di Principe (CE) il 07/07/1953;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Casal di Principe (CE) al foglio 20, p.lla 167;

VISTA la nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39-0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 5616 del 09/02/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, alla predetta nota, non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 6506 del 15/04/2016, acquisita al prot. ANBSC n. 20452 del 09/05/2016, con la quale il Comune di Casal di Principe (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato per *"finalità sociali e istituzionali, ivi compreso quelle previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture per l'edilizia sociale"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 23/06/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Casal di Principe (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Casal di Principe, per essere utilizzato *"per finalità sociali e istituzionali"*, ivi incluse quelle di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30/01/2015.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Casal di Principe, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)